

Documento di Sintesi sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale

1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI *BEST EXECUTION*

La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dal Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale (di seguito “la Banca”) in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa “MiFID II”.

La normativa citata disciplina, tra l'altro, i principi e gli obblighi relativi alla c.d. “*best execution*” a cui le banche devono attenersi nell'esecuzione e trasmissione degli ordini della propria clientela. La “*best execution*” può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei “clienti al dettaglio” e “clienti professionali”, con la sola esclusione delle “controparti qualificate” in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi fondamentali della “*best execution*” a cui far riferimento sono declinati nell'ambito del Regolamento Intermediari della Consob.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca nel prestare il servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini (di seguito “RTO”) ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il *broker*, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest'ultimo, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:

- Tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata;
- Profilo di rischio della controparte;
- Livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post-trading (liquidazione e regolamento);
- Supporti informativi ed operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;
- Tipologia di interconnessione impiegata
- Condizioni commerciali trasparenti e favorevoli

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di ICCREA Banca spa, alla quale si fa rinvio. La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia del broker sul proprio sito internet.

3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio (di seguito “negoziazione”) ha adottato tutte le misure ragionevoli ed ha messo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri previsti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

La Banca assicura alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, la dimostrazione di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia di esecuzione.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono specificati i fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione.

▪ Obbligazioni di propria emissione non quotate

Gli ordini relativi a gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati esclusivamente presso la Banca in contropartita diretta con il cliente.

L'ordine di rilevanza dei **fattori di esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti: 1) probabilità di esecuzione e regolamento; 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) corrispettivo totale; 4) natura dell'ordine; 5) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Le caratteristiche dei titoli trattati portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la Banca stessa in quanto con l'attività di negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti. La Banca rappresenta nei fatti l'unica sede di negoziazione disponibile.

Le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base delle metodologie definite nella “Policy di pricing” adottata dalla Banca stessa in conformità alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

▪ Obbligazioni di propria emissione quotate

Gli ordini relativi a gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati attraverso la quotazione sul mercato Hi – MTF di Iccrea Banca Spa. La Banca veicola gli ordini ricevuti dalla propria clientela sul segmento order driven dedicato ad accogliere gli scambi su strumenti finanziari obbligazionari emessi anche dalle Banche di Credito Cooperativo.

La Banca svolge inoltre il ruolo di liquidity provider garantendo proposte di compravendita su un determinato strumento finanziario nel caso in cui il mercato non possa garantire la condizione di liquidità.

L'ordine di rilevanza dei fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti: 1) probabilità di esecuzione e regolamento; 2) rapidità di esecuzione e regolamento; 3) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggiore importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Le obbligazioni emesse dalla Banca sono valutate sulla base delle metodologie definite nella "Policy di pricing" adottata dalla Banca stessa in conformità alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

▪ Pronti contro termine

Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di "Pronti contro Termine", la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento la curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni, oltre che opportuni benchmark esterni al fine di operare a condizioni di mercato competitive.

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati di seguito: 1) natura dell'ordine; 2) probabilità di esecuzione; 3) rapidità di esecuzione; 4) probabilità di regolamento; 5) corrispettivo totale; 6) dimensione dell'ordine.

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

4. AVVERTENZE

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di *esecuzione e trasmissione* volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di *esecuzione e trasmissione* per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

5. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE

Ogni eventuale modifica rilevante alla Strategia di esecuzione è portata all'attenzione della clientela affinché questa possa valutare se continuare o meno ad avvalersi dei servizi prestati dalla Banca.

VERSIONE AGGIORNATA OTTOBRE 2018